



n. 573/2022 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Lisa Micochero	Presidente
dott.ssa Innocenza Vono	Consigliere
dott. Dario Morsiani	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di rinvio** instaurato

DA

BAGGIO ANDREA (C.F. BGGNDR38B02D157Z), con l'avv. RINO FELTRIN

Parte attrice in riassunzione


CONTRO

MARCHET ADRIANO (C.F. MRCDRN57C12C111U), con l'avv. GIUSEPPINA OCCHIPINTI

Parte convenuta in riassunzione

Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc).
Giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 40418/21, depositata il 6.12.2021, della
Suprema Corte di Cassazione.





Conclusioni delle parti

Per parte attrice in riassunzione

Nel merito:

In riforma della sentenza n. 35/2010 del 22.02.2010 del Tribunale di Treviso e della sentenza n. 586/2016 - pubblicata il 16.03.2016 ed emessa dalla Corte d'appello di Venezia nella causa iscritta al n. 174/2011 R.G. e sulla base delle statuizioni formulate dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 40418/21 del 29.04.2021 - pubblicata il 16.12.2021, dichiararsi l'improponibilità dinanzi al Giudice Ordinario della procedura monitoria instaurata da Marchet Adriano in conseguenza e per effetto dell'eccezione di compromesso sollevata da Baggio Andrea;

conseguentemente dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 285/07 del 28.05.2007 del Tribunale di Treviso per essere la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale.

Con ogni consequenziale statuizione, pure in ordine alle spese di tutti i gradi del giudizio.

Per parte convenuta in riassunzione

In via principale: respingere il proposto appello in riassunzione e confermare le statuizioni della sentenza impugnata n. 586/2016 della Corte d'Appello di Venezia che richiama la sentenza 35/2010 del Tribunale di Treviso –Sezione distaccata di Castelfranco Veneto.

Spese di lite interamente rifuse di tutti i gradi di giudizio, comprese spese generali e accessori di legge.

MOTIVAZIONE

Fatto e svolgimento del processo

Con ordinanza n. 40418/21, depositata il 6.12.2021, la Corte Suprema di Cassazione ha cassato la sentenza n. 586/16 di questa Corte d'Appello, pubblicata il 16.3.2016, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte.

La Corte di Cassazione così riferisce lo svolgimento del processo di primo e secondo grado.





“- Baggio Andrea ricorre per la cassazione della sentenza con cui la corte d'appello, respingendo il di lui gravame, ha confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Marchet Adriano nei suoi confronti per il pagamento del saldo dovuto per lavori edili commissionati dal medesimo opponente;

- la contestazione sollevata dal Baggio al decreto ingiuntivo era stata incentrata in via preliminare sull'eccezione di clausola compromissoria e nel merito, sull'esecuzione incomplete e difettosa dei lavori appaltati, con proposizione di domanda riconvenzionale di diminuzione del prezzo e di risarcimento danni;

- il tribunale aveva respinto l'eccezione di clausola compromissoria e dichiarato il committente decaduto dall'azione di garanzia;


- a seguito del gravame proposto dall'opponente soccombente, la corte territoriale ha argomentato la correttezza della ritenuta revoca della clausola compromissoria, considerando che il tribunale aveva interpretato l'azione promossa dall'appaltatore in via monitoria come implicita revoca della clausola compromissoria sottoscritta dal medesimo ma non dal committente Baggio. Revoca considerata ammissibile perché intervenuta prima che, con la produzione in giudizio del documento da parte del Baggio, operasse il principio giurisprudenziale circa l'equipollenza della sottoscrizione mancante con l'effettuata produzione in giudizio dell'atto sottoscritto dalla sola controparte;

- la corte d'appello ha poi chiarito la natura autonoma della clausola compromissoria, per la quale è necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti del contratto, senza che le sorti di essa possano condizionare la validità del contratto di appalto cui essa accede;”.

Baggio Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello, sulla scorta di tre motivi:

1. con il primo motivo ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che la clausola compromissoria risultava sottoscritta dall'appaltatore, sebbene sotto la dicitura "*il committente*", con la conseguenza che non era ammissibile la revoca parziale della pattuizione, come, invece, ritenuto dalla corte d'appello sull'assunto che l'appaltatore





non aveva sottoscritto la clausola compromissoria che comportava l'incompetenza del tribunale a decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo;

2. con il secondo motivo Baggio Andrea ha dedotto la violazione dell'art. 1328 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte territoriale ritenuto che l'azione in giudizio da parte del Marchet equivallesse a revoca del consenso alla clausola compromissoria di cui, pertanto, la parte che agiva in giudizio rinunciava ad avvalersi, dovendosi invece escludere, nell'opinione del ricorrente, che il ricorso per ingiunzione equivallesse alla volontà di revocare la clausola compromissoria, operando la clausola, per interpretazione giurisprudenziale pacifica, ai fini dell'attribuzione della cognizione sul giudizio di opposizione ma non sulla competenza all'emissione del decreto ingiuntivo rispetto al quale gli arbitri sono privi di *potestas*;
3. con il terzo motivo il ricorrente ha riproposto l'argomento secondo il quale la formulazione di una domanda riconvenzionale in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non potrebbe essere intesa come rinuncia alla clausola compromissoria da parte dell'opponente, dato che la domanda riconvenzionale sarebbe sempre e comunque necessariamente subordinata al rigetto dell'eccezione di compromesso.

Con l'ordinanza di rinvio la Corte Suprema di Cassazione ha accolto in parte le prime due doglianze, dichiarando per effetto assorbito il terzo motivo.

Con atto di citazione notificato il 22.3.2022 Baggio Andrea ha riassunto la causa avanti a questa Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, concludendo come in epigrafe.

In particolare, l'attore insiste perché sia accolta l'eccezione di compromesso sollevata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituito in giudizio Marchet Adriano chiedendo il rigetto delle domande della controparte.

All'udienza del 21.2.2023 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.





Ragioni della decisione

1. Il giudice d'appello ha rigettato l'eccezione di compromesso ribadita da parte appellante e ha disatteso nel merito le ragioni di opposizione a decreto ingiuntivo proposte da Baggio Andrea in relazione ai pretesi vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore. Con il ricorso per cassazione Baggio si è limitato ad insistere per l'eccezione di arbitrato, ribadendo l'istanza che il decreto ingiuntivo sia dichiarato nullo per essere la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale. Solo l'accoglimento dell'eccezione di compromesso potrebbe quindi portare al superamento del decreto ingiuntivo, non essendovi più questione sulla fondatezza del credito dell'ingiungente, già affermata dalla Corte d'Appello e non ulteriormente impugnata dall'ingiunto.


2. La Corte di Cassazione ha rilevato, nella sentenza d'appello, una contraddizione relativa alla ricostruzione in fatto della vicenda. Mentre nella prospettazione dei motivi d'appello viene correttamente riferito che il contratto d'appalto in atti sarebbe stato sottoscritto da Marchet Adriano e non da Baggio Andrea, nella parte della motivazione ove sono spiegate le ragioni della decisione viene ritenuto che il contratto sia stato sottoscritto dal solo Baggio e quindi dalla controparte dell'appaltatore che, agendo in via monitoria, ha prodotto il contratto.

Osserva la S.C. che *“le considerazioni del giudice d'appello sopra richiamate appaiono trascurare le risultanze di fatto in ordine alla esatta identificazione di chi aveva sottoscritto la clausola di compromesso ed alla conseguente possibilità di revocare il consenso, atteso che si tratta di questione decisiva ai fini dell'operatività della stessa”*.

3. E' pacifico, invero, che il contratto d'appalto dimesso in causa rechi la sottoscrizione dell'appaltatore Marchet Adriano, che poi ha agito in giudizio proponendo ricorso per decreto ingiuntivo, e non quella del committente Baggio Andrea, che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, *“l'originaria incompetenza del Giudice Ordinario a conoscere della procedura monitoria instaurata”* e deducendo, per l'effetto, la nullità del decreto opposto.

4. In questo quadro fattuale restano comunque valide le conclusioni cui è giunto il giudice del secondo grado.






A fronte dell'eccezione di Marchet relativa all'invalidità della clausola compromissoria per non essere stata sottoscritta da Baggio, quest'ultimo ha invocato la giurisprudenza secondo la quale *“la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto”* (Cass. n. 13548/06, rv. 590654). Detto orientamento è, tuttavia, chiaro nell'escludere l'operatività di questo meccanismo di perfezionamento del contratto ove la parte che aveva prestato l'assenso all'accordo negoziale mediante sottoscrizione abbia revocato il detto consenso (oltre alla stessa Cass. n. 13548/06, anche Cass. 2826/00, rv. 534764).

Come già rimarcato dai giudici di primo e secondo grado, la revoca del consenso può operare per l'intero accordo negoziale oppure per la singola clausola compromissoria, la quale non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita ma ha una sua individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede (Cass. n. 8082/92, rv. 477953; n. 8376/00, rv. 537814; n. 17711/14, rv. 632468).

Agendo in via monitoria, Marchet Adriano, che aveva già prestato assenso al contratto d'appalto e alla clausola compromissoria, ha manifestato tacitamente, ma inequivocabilmente, la volontà di revocare il proprio assenso alla specifica clausola suindicata (si veda, per un caso analogo, Cass. SSUU n. 15713/22). L'accettazione della clausola da parte di Baggio Andrea, che dovrebbe desumersi dal contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale egli fonda parte delle sue difese sulla clausola di compromesso in arbitri, è intervenuta dopo la revoca dell'assenso dell'altro contraente e quindi tardivamente, quando il perfezionamento dell'accordo non era più ipotizzabile.

La giurisprudenza ricordata da parte attrice, secondo la quale l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (Cass. n. 8166/99, rv. 529041), non ha rilievo con riguardo al significato che assume, rispetto al processo di formazione del negozio, la scelta della parte che ha sottoscritto il contratto contenente la clausola compromissoria non sottoscritto dalla controparte di agire in giudizio in sede monitoria in via ordinaria. Detta scelta presuppone la revoca del consenso dato alla clausola stessa (Cass. n. 23651/11, rv. 620212; n. 13121/04, rv. 574622; n. 1142/93,





rv. 480559), posto che non è compatibile con la volontà della parte di avvalersi della clausola di arbitrato, e tale revoca è ammissibile e efficace, avendo ad oggetto un patto che non si è ancora perfezionato.

Non ha particolare senso, poi, affermare, come fa l'attore in riassunzione, che la revoca del consenso dovrebbe allora travolgere l'intero contratto d'appalto. L'azione giudiziale fondata sulle previsioni contrattuali è invece chiaro segno della volontà del Marchet di valersi del contratto, nonostante, allo stesso tempo, sia anche indicativa della rinuncia alla (autonoma e distinta, secondo quanto detto) clausola compromissoria, avendo scelto l'attore (seppure in via monitoria) di azionare il contratto avanti al giudice ordinario anziché avanti il collegio arbitrale.

5. Resta quindi confermata la correttezza del ragionamento che aveva portato già il giudice del primo grado a disattendere l'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente. Il tema della rilevanza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nel medesimo atto di opposizione, sempre in relazione all'efficacia della clausola di compromesso, resta assorbito.

6. Anche in questa sede l'eccezione di compromesso sollevata da Baggio Andrea deve essere respinta.

7. Segue alla soccombenza dell'attore in riassunzione la sua condanna alla rifusione delle spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio. Nulla deve liquidarsi in favore di Marchet Adriano per il giudizio di legittimità, considerato che egli non si è costituito in quel grado del processo.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, quale giudice di rinvio all'esito dell'ordinanza n. 40418/21, depositata il 6.12.2021, della Suprema Corte di Cassazione:

- 1) **rigetta** l'eccezione di compromesso proposta da Baggio Andrea e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 285/07 del Tribunale di Treviso Sezione di Castelfranco Veneto;
- 2) **condanna** Baggio Andrea a rifondere a Marchet Adriano le spese di lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo e al secondo grado come





indicato nelle rispettive sentenze e, quanto al giudizio di rinvio, in € 4.560,90, di cui € 3.966,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.

Venezia, 6 giugno 2023

IL PRESIDENTE

dott. Lisa Micochero

L'ESTENSORE

dott. Dario Morsiani

Arbitrato in Italia

